

Trattamento IVA nelle triangolazioni “estero su estero” senza transito in Italia

Si consideri un'impresa italiana (IT) che acquista beni da un'impresa di un paese terzo fuori dell'Unione Europea, per esempio la Cina (CN), importa la merce in Italia e poi la rivende con consegna diretta ad un'impresa di un Paese dell'Unione Europea (FR) a cui gli stessi beni vengono ceduti. Come gestire l'operazione ai fini IVA?

Schema dell'operazione

L'operazione in argomento è articolata come di seguito:

- CN vende i beni a IT;
- IT rivende gli stessi beni a FR;
- i beni vengono spediti direttamente dalla Cina alla Francia;
- i beni non transitano fisicamente in Italia.

Acquisto dell'impresa italiana da quella cinese

L'acquisto effettuato da IT nei confronti di CN rappresenta, ai fini italiani, un'operazione **fuori campo IVA per carenza del presupposto territoriale** (art. 7-bis D.P.R. n. 633/1972), poiché i beni si trovano in Cina e vengono spediti direttamente in Francia.

Non si tratta, quindi, **di un'importazione effettuata in Italia**. L'importazione si verifica nello Stato membro in cui i beni **vengono introdotti** nel territorio doganale dell'Unione e immessi in libera pratica, vale a dire, nel caso prospettato, normalmente in Francia.

La documentazione doganale e l'eventuale IVA all'importazione saranno pertanto collegate **all'ingresso dei beni in Francia** e non dovranno essere registrate come bolletta doganale italiana.

Il principio generale è che la territorialità delle cessioni di beni mobili è determinata dal luogo in cui i beni si trovano all'inizio del trasporto. Se i beni non si trovano in Italia e non vengono introdotti nel territorio italiano, l'operazione non rileva ai fini dell'IVA italiana.

Rivendita dell'impresa italiana al cliente francese

Anche la cessione effettuata da IT a FR è, in linea generale, **non rilevante ai fini IVA ex art. 7-bis del D.P.R. n. 633/1972**, perché i beni si trovano in Cina all'inizio del trasporto e sono consegnati direttamente in Francia.

La fattura emessa da IT nei confronti di FR **non dovrà quindi recare IVA italiana** e non dovrà essere qualificata come:

- cessione intracomunitaria non imponibile ai sensi dell'art. 41 del D.L. n. 331/1993;
- esportazione non imponibile ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 633/1972;
- triangolazione comunitaria.

IT emette fattura a FR non soggetta IVA ai sensi dell'art. 7-bis, comma 1, D.P.R. n. 633/1972. Tale fattura deve essere assoggettata **a imposta di bollo di 2 euro** (se l'importo della fattura è superiore a 77,47 euro).

(MF/ms)